

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"CENTROBANCA A TASSO FISSO STEP UP 2005/2010"**

di nominali massimi EURO 20.000.000 - ISIN IT0003815161

Art. 1 - IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO DELLE OBBLIGAZIONI

Il prestito obbligazionario "CENTROBANCA A TASSO FISSO STEP UP 2005/2010" è emesso da Centrobanca S.p.A. con Sede di Milano (di seguito l'Emittente) in un importo massimo di nominali Euro 20 milioni; è costituito da massime n. 20.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna, in taglio non frazionabile (di seguito le "obbligazioni").

Le obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, componenti il prestito obbligazionario saranno immesse in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 81 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art.n. 36 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e del regolamento di attuazione, delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - PREZZO DI EMISSIONE

Le obbligazioni sono emesse ad un prezzo di 100,00%, cioè ad un prezzo di Euro 1.000 per ogni obbligazione, che dovrà essere corrisposto con valuta 28 febbraio 2005.

Art. 3 - GODIMENTO

Le obbligazioni hanno godimento dal 28 febbraio 2005.

Art. 4 - DATA DI EMISSIONE E DURATA

Le obbligazioni sono emesse in data 28 febbraio 2005 e hanno durata di cinque anni, ovvero fino al 28 febbraio 2010.

Art. 5 - INTERESSI

Le obbligazioni fruttano interessi lordi corrisposti annualmente come di seguito specificato:

- 2,80% per il primo anno pagabili il 28 febbraio 2006;
- 3,10% per il secondo anno pagabili il 28 febbraio 2007;
- 3,40% per il terzo anno pagabili il 28 febbraio 2008;
- 3,70% per il quarto anno pagabili il 28 febbraio 2009;
- 4,00% per il quinto anno pagabili il 28 febbraio 2010.

L'importo da corrispondere per la cedola interessi verrà arrotondato al centesimo di Euro per eccesso o difetto.

Qualora la data di pagamento della cedola coincida con un giorno non lavorativo bancario in cui sia assicurato il funzionamento dei sistemi di pagamento e/o regolamento titoli, il relativo pagamento e/o regolamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo senza interessi aggiuntivi.

Art. 6 - RIMBORSO

Le obbligazioni verranno rimborsate, senza alcuna deduzione per spese e in un'unica soluzione il 28 febbraio 2010 al loro valore nominale (Euro 1.000 per ogni obbligazione), salvo quanto disposto dal successivo art. 7.

Le obbligazioni ancora in circolazione cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso, anche anticipato.

Art. 7 - RIMBORSO ANTICIPATO

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato di tutto il prestito, alla pari, alla data del 28 febbraio 2007. In tale caso verrà data comunicazione agli obbligazionisti mediante avviso sulla stampa o sulla Gazzetta Ufficiale con un preavviso di almeno 10 giorni sulla data stabilita per il rimborso anticipato.

Art. 8 - SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Art. 9 - REGIME FISCALE

Sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs 1° aprile 1996 n. 239 e dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti o future, alle quali dovessero essere soggette le obbligazioni.

Art. 10 - QUOTAZIONE

Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato.

Art. 11 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti pagabili.

Art. 12 - GARANZIE

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 13 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell' Emittente agli obbligazionisti sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 14 - VARIE

Si applica la legge e la giurisdizione Italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

La proprietà delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.